COOPERATIVA EDIFICATRICE LA VIGNETTA SOC. COOP. A.R.L.

AMMISSIONE A SOCIO: ESTRATTO DALLO STATUTO

Artt. Da 6 a 14 Consiglio di Amministrazione 26/11/2004







STATUTO: DIVENTARE SOCIO

Sommario

TITOLO II - SOCI	2
Art. 6 NUMERO, RESPONSABILITA' E REQUISITI DEI SOCI	2
Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE	2
Art. 8 DELIBERA DI AMMISSIONE	3
Art. 9 OBBLIGHI DEI SOCI	3
Art. 10 DIRITTI DEI SOCI	4
Art. 11 RECESSO DEL SOCIO	5
Art. 12 ESCLUSIONE DEL SOCIO	5
Art. 13 DECESSO DEL SOCIO	6
Art. 14 LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	7





Statuto della Cooperativa Edificatrice La Vignetta, Allegato "B" all'atto Rep. 52351/6682

Estratto

TITOLO II - SOCI

Art. 6 NUMERO, RESPONSABILITA' E REQUISITI DEI SOCI

- 1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie e dei loro consorzi.
- 2. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
- 3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. Nella domanda presentata da persona fisica, che dev'essere controfirmata da due soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 1 anno, devono essere riportati:
 - a. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società:
 - b. Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.
- 2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; inoltre deve presentare dichiarazione di non essere in nessuna delle condizioni di non ammissibilità indicate all'art. 6 comma 2
- 3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.
- 4. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:

(





- a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente;
- b. Estratto della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società;
- c. Indicazione del numero dei soci ed elenco nominativo delle cariche sociali;
- d. Se società cooperativa, certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative o certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso; in caso diverso, certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
- e. Certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti;

Art. 8 DELIBERA DI AMMISSIONE

- 1. Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglienza della domanda di ammissione, con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della Società prive dei requisiti ritenuti idonei per dare parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.
- 2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
- 3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione di pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- 4. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

- 1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a. Versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
 - b. Versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2525¹, comma 3, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione:

Iscritta al Registro prefettizio al n. 166 C.C.I.A. al n. 75294,

Codice Fiscale n. 00696390152, Partita I.V.A. n. 00696390152

¹ Art. 2525 del C.C.: QUOTE E AZIONI -Cooperativa LA VIGNETTA soc. coop. a.r.l., CORMANO Via Cesare Beccaria 1, 20032 Milano. Costituita l'8 Settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti Iscritta al Registro delle Società al n. 9952 vol. 379 fasc. 1081





c. Versare una somma a titolo di contributo di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Socio è tenuto:

- a. All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b. Al pagamento puntuale delle quote relative al canone di godimento dell'alloggio sociale ricevuto in assegnazione, delle spese generali di gestione relative all'immobile sociale nel quale abita ed alle altre spese derivanti dalle obbligazioni sociali assunte, quale assegnatario in godimento di alloggio sociale;
- c. A contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale rispettando puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società
- d. A comunicare mediante lettera raccomandata, o consegnata direttamente negli uffici della cooperativa, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio
- 3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per decesso.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

- 1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
- 2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
- 3. I Soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle
- 1. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro [2463, 2468] né per le azioni superiore a cinquecento euro.
- 2. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [2521, 2538].
- 3. L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545 ter.
- 4. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
- 5. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347,2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Cooperativa LA VIGNETTA soc. coop. a.r.l.,

CORMANO Via Cesare Beccaria 1, 20032 Milano,

Costituita l'8 Settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti Iscritta al Registro delle Società al n. 9952 vol. 379 fasc. 1081

Iscritta al Registro prefettizio al n. 166 C.C.I.A. al n. 75294.

Codice Fiscale n. 00696390152, Partita I.V.A. n. 00696390152





deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Art. 11 RECESSO DEL SOCIO

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto il socio può chiedere di recedere dalla Società con un preavviso di 90 (novanta) giorni, decorsi due anni dall'iscrizione nel libro dei soci.
- 2. La domanda di recesso deve essere inviata alla Società per raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.
- 3. La domanda di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano la data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non soci. Il valore della quota da rimborsare non può mai essere superiore al valore della quota a suo tempo sottoscritta e versata. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire che gli effetti del recesso, ivi compreso la restituzione del valore della quota sociale, avvenga alla data di comunicazione dell'avvenuta annotazione della domanda di recesso.

Art. 12 ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1. La esclusione dalla Società è deliberata dalli Amministratori nei confronti del socio che:
 - a. Perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società:
 - b. Non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali ed alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società:
 - c. Previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto i in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
 - d. Ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

Pag. 2





- e. Arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
- 2. La Delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
- 3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 13 DECESSO DEL SOCIO

- 1. Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza, fra gli eredi, delle persone prima indicate, gli stessi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo disposizioni dell'articolo seguente.
- 2. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite o, in sia mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli ari componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni dalla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolata utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione stessa.
- 3. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per

 $_{\text{Pag.}6}$





- l'assegnazione stessa. Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.
- 4. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.
- 5. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto, la rinuncia da parte degli altri, nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a soci, devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del deceduto è liquidata ai senti del presente Statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.
- 6. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 14 LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

- 1. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale versata e delle eventuali rivalutazioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera C), numero 2), ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale. E' escluso dalla liquidazione il sovrapprezzo versato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b).
- 2. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è effettuata dagli Amministratori entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da parte dell'Assemblea; gli Amministratori possono deliberare che l'intero importo liquidato o l'importo corrispondente ai ristorni che l'Assemblea abbia deliberato di distribuire mediante aumento proporzionale delle quote sociali o mediante la emissione di strumenti finanziari venga corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni; in caso diverso, decorso il termine di sei mesi, fruttano a favore del socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.
- 3. Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del socio receduto o escluso e degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Società, per un anno dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con

Pag.





- avviso di ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva ordinaria.
- 4. La liquidazione dei versamenti effettuati dal socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Società è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro dei prestiti sociali da parte degli eredi del socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.
- 5. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.